

e. c. n. 16 / '33

CC 5/2011

REGOLAMENTO LOCALE
DI

POLIZIA MORTUARIA

U.S.S.L. IVREA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per la malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.

100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.

8. L'Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e

la relativa causa di morte.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da medici nominati dalla Unità Sanitaria Locale.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è

svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Servizio di Medicina Legale territoriale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Dirigente del Servizio di Medicina

Legale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.6.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art.7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati

dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Cap. II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei

quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12.

1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere

assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13.

1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, per riconoscimento e per trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14.

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di

osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. L'Unità Sanitaria Locale individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.

Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Capo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16.

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risultano che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il

trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune, o all'estero, con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli

automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

Art. 20.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica delle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21.

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 22.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 25.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si appli-

cano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26.

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 27.

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da

estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 28.

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29.

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli

elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della

lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31.

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32.

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione, comunque in ottemperanza al 13° comma dell'art.30.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di

imbalsamazione.

Art. 33.

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35.

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore del Servizio di Medicina Legale prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso

per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 36.

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28, e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37.

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi e per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica e il Dirigente del Servizio di Medicina Legale territoriale possono disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, rispettivamente, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritengano necessario, da un medico del Servizio di

Anatomia Patologica, o da un medico del Servizio di Medicina Legale, per le loro rispettive competenze, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Le competenze del Servizio di Anatomia Patologica e del Servizio di Medicina Legale sono definite dal Direttore Sanitario dell'Ospedale, considerata la priorità medico-legale per le morti da causa violenta o sospetta di esserlo, e comunque dove sussista una responsabilità, anche solo potenziale, di terzi.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 38.

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o da medico da lui delegato per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie

dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41.

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati

dall'Autorità Sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

Art. 42.

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43.

1. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 45.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve

essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Dirigente del Servizio di Medicina Legale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e

possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48.

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dai medici necroscopi, oppure da tecnici del Servizio di Medicina Legale o degli obitori ospedalieri, o da personale tecnico delle imprese di onoranze funebri all'uopo abilitati previo addestramento a cura del Servizio di Medicina Legale, comunque dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49.

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 50.

1. Nel cimitero sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune,

ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate;

f) le salme dei cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, abbiano sepolti, in sepolture individuali, le salme, i resti mortali o le ceneri del coniuge o del genitore se minori;

g) i cadaveri o i resti mortali delle persone che:

- in vita siano state residenti anagraficamente nel Comune di Issiglio, anche per breve tempo;
- che siano proprietarie di un fabbricato, o parte di esso, sito nel territorio del Comune di Issiglio ed adibito a civile abitazione;
- che abbiano avuto propri parenti od affini, fino al 3° grado di parentela, residenti nel Comune di Issiglio, anche per breve periodo di tempo.

Art. 51.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52.

1. Il cimitero assicura il servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé

l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare;

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53.

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimamendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 54.

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55.

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di un nuovo cimitero deve essere preceduta da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura

fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 56.

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipo di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57.

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 58.

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59.

1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60.

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61.

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62.

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 63.

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo XI
CAMERA MORTUARIA

Art. 64.

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Art. 65.

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere

assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo XII

SALA PER AUTOPSIE

Art. 66.

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.

2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII

OSSARIO COMUNE

Art. 67.

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle

condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Capo XIV

INUMAZIONE

Art. 68.

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica

Art. 69.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prevista dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un

numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superfice complessiva non superiore a quella della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.90, n° 285.

Art. 71.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella

affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente

congiunte con collante di sicura e durata presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV

TUMULAZIONE

Art. 76.

1. Nella tumulazione ogni feretro sarà posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il

diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad

assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 77.

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. E' consentito l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione se autorizzate dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 78

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato,

fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Capo XVI
CREMAZIONE

Art. 79.

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale

chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 80.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Nel cimitero è predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite

per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4. Il cimitero è dotato di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 81.

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XVII
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.

3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

4. Annualmente il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

5. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 83.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità

Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Servizio di Medicina Legale territoriale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie;

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun

pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 85.

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 86.

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, comunque non prima che siano trascorsi almeno trent'anni dal decesso e sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere

inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre trent'anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale

5. Qualora le salme estumulate si trovino, a parere del Servizio di Medicina Legale territoriale, in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

Art. 87.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse nelle quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il custode del cimitero constati la perfetta tenuta del feretro.

2. Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento può essere ugualmente consentito previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento e dichiarazione di un medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità

Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. I materiali e le opere istallate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

5. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

6. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono

a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 90.

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema

di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 91.

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92.

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la

soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura, entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che abbiano finalità di lucro e/o di speculazione.

Art. 93.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 94.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95.

1. Quando il cimitero è consortile, i Comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Capo XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 96.

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal

presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 97.

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 98

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare

atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99.

1 Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

Capo XX

REPARTO SPECIALE ENTRO IL CIMITERO

Art. 100.

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Capo XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 101.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità

Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 102.

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto ha diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 103.

1. I Comuni non possono imporre tasse di concessione, per la deposizione di salme nelle cappelle private, superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 104.

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nel cimitero.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano

il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonchè i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

Capo XXII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 105.

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario variabile per stagione, fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro

l'ora prescritta.

5. L'orario di presentazione delle salme al cimitero per l'inumazione o tumulazione è il seguente: tra le 9,00 e le 11,00 e le 15,00 e le 17,00 di ogni giorno tranne il festivo. In caso di due o tre giorni festivi consecutivi, il cimitero riceve le salme nel secondo giorno.

Art.106.

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a coloro che sono accompagnati da cani od altri animali.

b) ai minori di anni 6 se non accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 107.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del

luogo. E' altresì vietata qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti richiamati, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Pubblica Sicurezza.

Art. 108.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile comunale dei servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 109.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le

forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 108.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite di mt. 1,50 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art.110.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art.111.

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile comunale dei Servizi di Polizia

Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.89 in quanto applicabili.